

PROCURA DELLA REPUBBLICA
PRESSO IL TRIBUNALE PER I MINORENNI
DI TARANTO

Prot. n. 602/2023

Taranto, 27.6.2023

**Provvedimento organizzativo conseguente al periodo feriale
ed alla sospensione delle udienze per l'anno 2023**

Il Procuratore

Visto l'art. 162 della L. 23.10.1960 n. 1196 "Ordinamento del personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie e dei dattilografi", così come modificato dall'art. 51 del D.L. 24.06.2014 n. 90 convertito nella L. 11.08.2014 n. 114;

Visto il D.Lgs. 25.07.2006 n. 240;

Visto il D.Lgs. 30.03.2001 n. 165, recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";

Visto il contratto collettivo nazionale di lavoro del 9.5.2022 del personale non dirigenziale del comparto Funzioni Centrali;

Visto il contratto collettivo nazionale integrativo del 29.07.2010 del personale non dirigenziale del Ministero della Giustizia;

Letta l'istanza del 26/6/2022, depositata dalle RR.SS.UU. nella Segreteria Amministrativa di questo Ufficio giudiziario, con le quali, facendo espresso richiamo agli accordi sindacali intervenuti in sede di contrattazione decentrata, vengono richiesti, limitatamente al periodo feriale dell'anno 2023, alcuni correttivi all'orario di lavoro vigente;

Rilevato che l'art. 5 – comma 2 del D.Lgs. 30.03.2001 n. 165 dispone testualmente che "nell'ambito delle leggi e degli atti organizzativi di cui all'articolo 2, comma 1, le determinazioni per l'organizzazione degli uffici e le misure inerenti alla gestione dei rapporti di lavoro, nel rispetto del principio di pari opportunità, e in particolare la direzione e l'organizzazione del lavoro nell'ambito degli uffici sono assunte in via esclusiva dagli organi preposti alla gestione con la capacità e i poteri del privato datore di lavoro, fatte salve la sola informazione ai sindacati ovvero le ulteriori forme di partecipazione, ove previsti nei contratti di cui all'articolo 9";

Visto l'art. 8 – comma 1 del D.Lgs. 08.04.2003 n. 66, il quale stabilisce che "qualora l'orario di lavoro giornaliero ecceda il limite di sei ore il lavoratore deve beneficiare di un intervallo per pausa, le cui modalità e la cui durata sono stabilite dai contratti collettivi di lavoro, ai fini del recupero delle energie psico-fisiche e della eventuale consumazione del pasto anche al fine di attenuare il lavoro monotono e ripetitivo";

Visto l'articolo 22 – comma 4 del C.C.N.L. del 9.05.2022 sopra richiamato, il quale dispone che "*la prestazione lavorativa, quando esercitata nell'ambito di un orario di lavoro giornaliero superiore alle sei ore, può non essere interrotta dalla pausa in presenza di attività per le quali va obbligatoriamente assicurata la continuità del servizio*";

Rilevato che il dipendente non può rinunciare alla pausa pranzo ancorché con espressa rinuncia al buono pasto (e quindi a maggior ragione senza rinuncia al buono pasto) in quanto la pausa è obbligatoria e stabilita per la tutela dell'integrità fisica e psichica del lavoratore, ragion per cui il diritto del dipendente alla tutela della salute e dell'integrità psico-fisica è un diritto indisponibile e irrinunciabile in quanto l'interesse protetto dall'art. 32 della Costituzione non è suscettibile di essere sacrificato, e ciò anche con la finalità di prevenire o ridurre gli infortuni sul luogo di lavoro e gli infortuni in itinere;



Considerato che in questo immobile sito in piazza Duomo l'impianto di raffrescamento è funzionante;

Rilevato altresì che all'interno di questa Procura è presente un ambiente "ristoro";

Rammentato che il periodo feriale dei magistrati e di sospensione delle udienze è stato fissato per l'anno 2023 dal 25.07.2023 al 31.8.2023 con il D.M. del 17.11.2022;

Rilevato altresì di dover uniformare il più possibile in maniera omogenea l'organizzazione di questo Ufficio giudiziario nel periodo feriale con quella del Tribunale Minorenni in sede;

Ritenuto pertanto, per le motivazioni sopra esposte, di poter accogliere l'istanza depositate dalle RR.SS.UU. quanto alla sospensione dei rientri pomeridiani ed alla diversa articolazione dell'orario di lavoro ma non anche in relazione alla possibilità di rinunciare alla pausa pranzo;

DISPONE CHE

nel periodo compreso tra il **10.07.2023** e il **8.09.2023** il personale dipendente potrà sospendere i rientri pomeridiani e le ore non lavorate saranno recuperate entro e non oltre la data del **31.03.2024**, con la possibilità di utilizzare a tal fine anche la giornata lavorativa del sabato (le prestazioni pomeridiane non effettuate non saranno computate nel contingente previsto per i permessi brevi).

Nel suddetto periodo il personale dipendente potrà diversamente articolare l'orario di lavoro, rispetto a quello ordinario, nel senso che potrà rivolgere apposita istanza al Procuratore, con deposito al Funzionario, optando per il modulo orario articolato su 5 giorni settimanali dal lunedì al venerdì e con prestazione lavorativa giornaliera di 7 ore e 12 minuti con pausa pranzo dopo le prime sei ore di lavoro.

Il personale dipendente che continuerà invece ad effettuare nel suddetto periodo i rientri pomeridiani dovrà comunque fruire della pausa pranzo obbligatoria della durata minima di 30 minuti dopo le prime sei ore di lavoro.

Nel periodo sopra indicato l'orario di apertura pomeridiana al pubblico degli uffici sarà sospeso.

Il presente provvedimento sarà comunicato ai magistrati, al personale amministrativo nonché alle OO.SS. territoriali e ai componenti delle RR.SS.UU. in adempimento dell'onere di informazione successiva.

Il presente atto sarà altresì comunicato al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Taranto ed agli Uffici giudiziari del sub-distretto di Taranto.

Si dispone la pubblicazione nel sito internet di questo Ufficio.

Il Procuratore della Repubblica
dott.ssa Pina Montanaro

